



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 aprile 2024
(OR. en)

8416/24
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0076(NLE)**

**POLCOM 130
FDI 36
ENER 161**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 marzo 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 142 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla sospensione parziale dell'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione e qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 142 final - ANNEX.

All.: COM(2024) 142 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.3.2024
COM(2024) 142 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla sospensione parziale dell'applicazione del trattato sulla Carta dell'energia tra l'Unione e qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, e a qualsiasi investimento ai sensi del trattato sulla Carta dell'energia che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia

ALLEGATO

DICHIARAZIONE

a nome dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e di tutti gli Stati membri che sono Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia

L'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e tutti gli Stati membri che sono Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia ("ECT") rifiutano i vantaggi della parte III dell'ECT a:

- (1) qualsiasi persona giuridica di proprietà o controllata da persone aventi la cittadinanza o la nazionalità della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia e che non abbia attività commerciali sostanziali nell'area della Parte contraente in cui è organizzata, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'ECT; e
- (2) qualsiasi investimento ai sensi dell'ECT che sia un investimento di un investitore della Federazione russa o della Repubblica di Bielorussia, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), dell'ECT.

L'Unione europea e i suoi Stati membri hanno adottato e mantengono sanzioni nei confronti della Federazione russa a causa della sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, e nei confronti della Repubblica di Bielorussia quale complice di questa guerra di aggressione. Le sanzioni comprendono misure che i) vietano operazioni con investitori della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e ii) sarebbero violate o aggirate, qualora i vantaggi della parte III dell'ECT fossero estesi ad investitori di detti Stati o ai loro investimenti.